



Direzione Regionale dell'Abruzzo

Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali

Prot.n.2020/35832 del 7 ottobre 2020

**Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale dell'Abruzzo  
e l'Associazione di volontariato Protezione Civile Valtrigno Onlus**

L'anno duemilaventi, il giorno martedì 6 del mese di ottobre:

– l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, via Zara n.10, C.F. e P.I. 06363391001, in persona di Marco Di Pasquale, giusta delega prot. n. 18992 del 5/10/2020 del Direttore Regionale dell'Abruzzo, di seguito “**Agenzia**”;

e

l'Associazione di volontariato Protezione Civile Valtrigno Onlus, con sede in Viale Olanda 3, Zona industriale San Salvo, 66050 c.f. 92010710694, in persona di Saverio Di Fiore legale rappresentante pro tempore, di seguito “**Associazione**”,

**premesse che:**

– L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Chieti ha necessità di gestire tramite un presidio fisso l'ingresso del pubblico nei Front Office delle proprie sedi, nel periodo di emergenza epidemiologica Covid – 19, dal 12 ottobre al 31 dicembre 2020, salve proroghe;

– Il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, stipulato il 24 luglio 2020 tra Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, al punto 4 prevede, tra l'altro, che “... *Le amministrazioni ... possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato*”;

– il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, all'art. 2, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;

– in particolare l'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”*;

– l'Associazione di Volontariato Protezione Civile Valtrigno Onlus, a seguito di indagine informale espletata dall'Agenzia con associazioni di volontariato residenti nella provincia di Chieti, è stata l'unica ad offrire il proprio servizio nei termini richiesti;

### **convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione.**

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Zara n.10, 67100 L'Aquila, affida all'Associazione di Volontariato - Protezione Civile Valtrigno Onlus il servizio di gestione dell'ingresso del pubblico nei Front Office degli Uffici di:

- Chieti, in via Amendola 62;
- Lanciano, in via Tinari loc. Gaeta;
- Vasto, in via Santa Lucia, 55,

nel periodo di emergenza epidemiologica Covid – 19.

Il servizio deve essere svolto quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, salvo diversa disposizione. Consiste nelle seguenti attività:

1. controllo della temperatura corporea degli utenti;
2. coordinamento delle persone in attesa;
3. segnalazione alle autorità competenti (Polizia o Carabinieri) in caso di atteggiamenti non conformi alle norme.

## **Art. 2 - Adempimenti dell'Associazione.**

L'Associazione di Volontariato garantisce il regolare svolgimento delle attività sopra elencate con l'esclusivo impegno personale dei propri Volontari coinvolti.

L'Associazione si impegna, altresì, a realizzare il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione. In particolare, l'Associazione si impegna affinché le attività concordate siano rese con continuità per tutto il periodo convenuto, obbligandosi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio Territoriale delle interruzioni delle stesse attività conseguenti a gravi ed eccezionali motivi.

L'Associazione si impegna a fornire all'Agenzia l'elenco delle persone che si alterneranno nel servizio.

Il responsabile del servizio è il sig. Saverio Di Fiore cellulare 338.285.66.00

Il responsabile vigila sul corretto svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

L'Associazione garantisce che i Volontari coinvolti nelle attività oggetto della convenzione siano in possesso dei requisiti soggettivi sottoelencati e delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento delle attività da erogare.

In particolare, di ogni Volontario garantisce:

- a. la maggiore età;
- b. il godimento dei diritti civili e politici;
- c. non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d. la capacità di potersi validamente obbligare;
- e. l'idoneità fisica.

L'Associazione, nell'ambito delle attività oggetto della convenzione, mette a disposizione le attrezzature di sua proprietà.

### **Art. 3 - Rimborso delle spese**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.lgs. 117/2017, l'Agenzia provvede al pagamento di un importo giornaliero, per ciascuna sede di svolgimento, di €35,00 (escluso dal campo di applicazione IVA: art. 4 co. 4 del D.P.R. 633/72 e art. 8 L. 266/1991), per il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, tra cui:

1. spese dirette relative all'attività svolta;
2. spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività: utilizzo di auto (come da tabelle ACI), utilizzo mezzi pubblici ordinari;
3. costi telefonici sostenuti per il servizio;
4. oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;
5. spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;
6. altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti.

L'Associazione, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati a questo servizio.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Agenzia in tempo utile, al fine di consentire il regolare rimborso delle spese.

L'Associazione dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Agenzia provvederà, previa verifica del rispetto degli impegni assunti col presente atto, alla liquidazione della somma predetta, mensilmente, mediante accredito sul C/C dedicato (IT15F081897785000000003434), dichiarato dall'Associazione, dietro presentazione degli appositi rendiconti delle spese sostenute ed alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti.

#### **Art. 4 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 12 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. La convenzione potrà essere rinnovata di volta in volta, per un massimo di un anno, previa espressa conferma scritta tra le parti e salvo il permanere di tutti i presupposti legati all'emergenza epidemiologica Covid-19. Non è consentito il tacito rinnovo.

L'Agenzia, inoltre, può risolvere la presente convenzione, in qualsiasi momento, tramite semplice comunicazione scritta, nel caso il servizio non sia ritenuto più necessario.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'Associazione.**

L'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Agenzia, a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione. L'Associazione esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposite Polizze Assicurativa, specifica per la responsabilità civile (RCO) e verso terzi (RCT), per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e dei dipendenti correlati allo svolgimento dell'attività e con validità non inferiore alla durata del progetto.

Copie delle Polizze vengono allegate al presente documento.

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione. L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti Agenzia. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente mostrata, rimane a carico dell'associazione contraente.

## **Art. 6 - Penali**

L'associazione, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.

L'Agenzia, previa contestazione all'aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;

- € 25,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di uno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Agenzia per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Agenzia potrà procedere alla rescissione della convenzione.

Le penalità verranno addebitate mediante comunicazione scritta da parte dell'Agenzia, anche via e-mail. Alla contestazione delle inadempienze, l'Associazione ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorsi i cinque giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito, senza che l'Associazione abbia interposto opposizione o valide giustificazioni, le penali si intendono accettate e applicate.

Le penalità vengono detratte direttamente dal rimborso dovuto al fornitore.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla ditta, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero di fatto da terzi.

L'Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente dalla convenzione mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e fatta salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1457 codice civile, nel caso l'ammontare delle penali applicate dall'Agenzia raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale della convenzione, nel corso della vigenza prevista;

## **Art. 7 - Risarcimento danni**

Per ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la Ditta, opportunamente avvisata, non adempia, l'Agenzia potrà avvalersi mediante trattenute sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti e futuri. Fermo restando l'attivazione delle polizze assicurative se le trattenute risulteranno insufficienti a coprire i danni.

### **Art. 8 - Recesso**

L'Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente dalla convenzione mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, nei seguenti casi:

- nel caso l'ammontare delle penali applicate dall'Agenzia raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale della convenzione, nel corso della vigenza prevista;
- nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa.

L'Agenzia si riserva, inoltre, di esercitare la facoltà di recesso unilaterale qualora durante il periodo di vigenza della convenzione vengano meno le condizioni che hanno indotto ad affidare il servizio.

I rimborsi previsti a seguito dell'esercizio di recesso si intendono corrisposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'impresa, senza che questi possa richiedere altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o chiedere revisione del rimborso stesso.

La risoluzione della convenzione fa sorgere a favore dell'Agenzia il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste dal presente articolo.

### **Art. 9 - Foro competente**

La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, non risolte direttamente, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Chieti.

### **Art. 10 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

La convenzione, conclusa per corrispondenza, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi del comma 5, art.82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

### **Art. 11 - Tutela dei dati personali**

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente affidamento verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della convenzione, nonché per gli adempimenti strettamente

connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla convenzione tramite il sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione implica un trattamento di dati personali in specie riferibili a dati anagrafici, fiscali, economici e giudiziari dei titolari e referenti della ditta aggiudicataria.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Per Agenzia delle Entrate  
Il Direttore Provinciale  
Marco Di Pasquale  
(firmato)

Per l'Associazione ASSOCIAZIONE DI  
VOLONTARIATO PROTEZIONE  
CIVILE VALTRIGNO ONLUS  
Il rappresentante legale  
Saverio Di Fiore  
(firmato)